C O M U N E D I O L B I A

ORDINANZA N° 9 DEL 26/02/2019

OGGETTO: prescrizioni per il Carnevale 2019. Divieto di detenzione, di consumo, di vendita e di somministrazione di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine in occasione delle sfilate dei carri allegorici.

IL SINDACO

PREMESSO che nelle giornate di Domenica 03 Marzo e Martedì 05 Marzo 2019 ad Olbia, in occasione del Carnevale, si terranno le tradizionali sfilate dei carri allegorici e gruppi mascherati lungo il percorso individuato nel centro abitato;

CONSIDERATO che questi eventi richiameranno un numero significativo di persone, tra cui molte famiglie che affolleranno gli spazi pubblici interessati dalle sfilate;

TENUTO CONTO che, abitualmente, durante le giornate del Carnevale si portano e si consumano nelle piazze e nelle aree pubbliche bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik, e in lattine, che possono potenzialmente trasformarsi in oggetti contundenti;

RILEVATO che le stesse bottiglie di vetro, di, plastica, in contenitori tetra brik e lattine, abbandonate lungo le strade, giardini e luoghi pubblici, danno un immagine negativa e degradante della città di Olbia;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare le disposizioni più idonee ed efficaci per preservare l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana ed il decoro cittadino durante lo svolgimento delle sfilate dei carri allegorici;

CONSIDERATO, a questo proposito, fondamentale impedire il porto e la vendita, su area pubblica, di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine;

RITENUTO opportuno, per le stesse ragioni, disporre inoltre il divieto di vendita, anche attraverso distributori automatici, di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs 267/2000, che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, l'adozione con atto motivato di provvedimenti contingibili e urgenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Sassari ai sensi dell'art 54 comma 4 del D. L.vo 267/2000, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

VISTI: la Legge 447 del 26/10/1995 e, in particolare, l'art. 6 e l'art. 10, comma terzo;
il comma 4 dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
la Legge 24/11/1981 n° 689;
l'art. 2 del Decreto Ministero dell'Interno 5 Agosto 2008;
la Legge 241/1990 e successive modificazioni;
il T.U.L.P.S.;
lo Statuto del Comune di Olbia;

ORDINA

Dalle ore 12,00 alle ore 22,00 dei giorni 03 Marzo 2019 e 05 Marzo 2019, nell'area ricompresa tra via L. Galvani, via G. D'Annunzio, via A. Nanni, via Principe Umberto e via Genova, sono vietate la detenzione e la vendita per asporto – sia in forma fissa che ambulante - di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine;

I pubblici esercizi ed i locali in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero intrattenimenti musicali e danzanti, nonché i titolari di licenza ambulante – autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande – dovranno somministrare bevande da asporto, esclusivamente, in bicchieri di carta o di plastica;

E' vietato detenere e consumare bevande di qualsiasi genere nelle aree pubbliche succitate, se non contenute in bicchieri di carta e di plastica;

E' disposto inoltre il divieto di vendita, anche attraverso distributori automatici, di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine dalle ore 12,00 alle ore 22,00 dei giorni 03 Marzo 2019 e 05 Marzo 2019;

Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno inoltre punite, salvo che non costituiscano più grave reato, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

INOLTRE DISPONE

Che la presente ordinanza venga:
• trasmessa alla Prefettura di Sassari, alla Polizia Locale del Comune di Olbia e alle Forze dell'Ordine operanti nel territorio per gli adempimenti e i controlli di competenza;
• pubblicata all'Albo pretorio del Comune;
• pubblicata sul sito internet del Comune.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data**.**

Olbia, 26/02/2019

IL SINDACO
Settimo Nizzi

Atto *firmato* *digitalmente*